

STATUTO

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MARIA ARDOINO MORELLI DI POPOLO ENTE FILANTROPICO

Via Genova n. 27 – Diano Marina (IM)

CAPO I°

Origine - scopi - mezzi dell'Ente

Art. 1

La Casa di Riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo è stata istituita con deliberazione n. 1 in data 28/1/1967 dell'Amministrazione del già Ospedale "Ardoino - Basso", quale Ente Morale autonomo, ad assolvimento degli oneri specifici relativi all'assistenza degli anziani del Comune di Diano Marina, posti come condizione fondamentale a giustificazione dei lasciti effettuati da numerosi benefattori e precisamente;

- a) la Contessa Maria Ardoino Morelli di Popolo;
- b) il Sig. Cav. Agostino Basso;
- c) il M. R. Don Domenico Debernardi;

e, come condizione aggiuntiva, dal fu Domenico Ardoino, fondatore dell'Ospedale.

Con deliberazione n. 29 in data 11 giugno 1993 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, preso atto della natura privata dell'Ente stesso, ha richiesto il riconoscimento giuridico di tale natura ai sensi del D.P.C.M. 16 febbraio 1990.

Con deliberazione n. 6286 in data 2 settembre 1994 la Giunta Regionale ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato alla Istituzione con obbligo di adeguare il proprio Statuto ai sensi dell'art. 14 c.c.

Con deliberazione n. 32 in data 16 gennaio 1998 la Giunta Regionale della Regione Liguria ha approvato una modifica statutaria della Fondazione Casa di Riposo Maria Ardoino Morelli di Popolo al fine di consentire l'inquadramento della Fondazione nelle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

In adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e a seguito del superamento del regime delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), la Fondazione assume la qualifica di ente del Terzo settore e, in particolare, di ente filantropico, ai sensi della normativa vigente.

L'Ente assume pertanto la denominazione di:

FONDAZIONE ARDOINO MORELLI ente filantropico ETS

La Fondazione fa riferimento alla disciplina civilistica e fiscale degli enti del Terzo settore e degli enti filantropici.

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".

Art. 2

La Fondazione ha sede in Diano Marina (IM), in Via Genova n. 27.

Essa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, nei modi previsti dalla legge nell'ambito della Regione Liguria.

La Fondazione può svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Liguria.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3

La Fondazione opera senza fini di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di persone anziane, con particolare riferimento a soggetti non autosufficienti ovvero in condizioni di isolamento o disagio connesso a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative o economiche. In quanto ente filantropico del Terzo settore, la Fondazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle suddette categorie di persone svantaggiate e di attività di interesse generale.

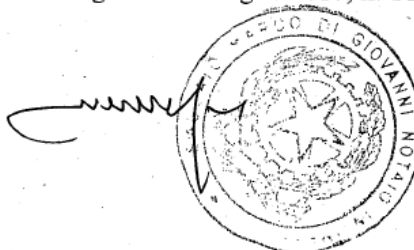
In particolare, la Fondazione ha lo scopo di assicurare, nei limiti dei propri mezzi, interventi diretti a promuovere e sostenere il ricovero, la cura e il mantenimento agli anziani inabili a proficuo lavoro, di ambo i sessi, aventi residenza nel Comune di Diano Marina che non dispongono in tutto o in parte dei mezzi necessari per provvedervi e non abbiano congiunti tenuti per legge e disponibili alla corresponsione degli alimenti. Lo stesso trattamento alle stesse condizioni può essere esteso anche ad altri anziani residenti nei comuni costituenti l'ex Mandamento di Diano Marina (Diano Arentino, Diano Castello, Diano S. Pietro, Cervo, S. Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi).

Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge, in via principale, attività di beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nell'ambito di tale attività di interesse generale, la Fondazione si propone, in particolare, di erogare denaro, beni o servizi a sostegno delle seguenti attività di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore delle categorie di persone di cui al presente articolo:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Baselli Pm



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, con particolare riferimento alle persone anziane, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici del Terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CAPO II

Principi in merito alla gestione del patrimonio, delle risorse, delle attività erogative e della raccolta fondi

Art. 4

La Fondazione svolge le attività di erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle categorie di persone svantaggiate e delle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, nonché le attività di raccolta fondi e di gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e correttezza, in coerenza con le finalità statutarie e con la propria natura di ente filantropico.

In particolare, la Fondazione orienta la propria attività al sostegno di interventi e progetti di interesse generale in favore delle persone anziane, privilegiando iniziative idonee a promuovere l'inclusione sociale, il benessere e la qualità della vita delle stesse, anche mediante la messa a disposizione di beni e risorse a favore di soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo ambito.

Le modalità di erogazione delle risorse sono improntate a criteri di oggettività, trasparenza e coerenza con le finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5

La Fondazione, in quanto ente filantropico, trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il patrimonio e le risorse della Fondazione e la relativa destinazione sono gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, trasparenza, efficienza e responsabilità, in coerenza con le finalità statutarie e con la natura di ente filantropico.

La gestione del patrimonio è finalizzata al sostegno delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'impiego dei beni patrimoniali per il perseguimento delle finalità istituzionali.

A tal fine, la Fondazione può destinare i propri beni, ivi inclusi beni immobili, alla realizzazione delle proprie attività di interesse generale, anche mediante la loro messa a disposizione a favore di soggetti pubblici o privati operanti nei medesimi ambiti.

La Fondazione può altresì detenere o acquisire partecipazioni in società o altri enti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e purché tali partecipazioni siano funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nella gestione del patrimonio e delle risorse dovranno essere osservati criteri di: adeguata diversificazione degli investimenti; efficienza nella gestione e contenimento dei relativi costi; equilibrio tra redditività e sicurezza; selezione di strumenti caratterizzati da adeguata liquidabilità e affidabilità.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

CAPO III

Organi della Fondazione ed attribuzioni relative

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Organo di Controllo

Art. 8

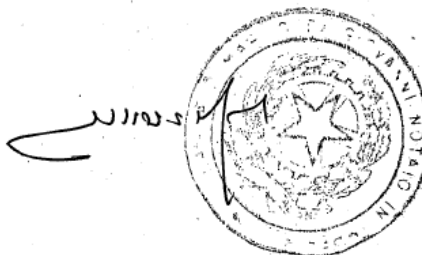
La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri come in appresso specificato:

Membri di diritto:

- il membro più anziano di una delle famiglie Ardoino, discendenti di Domenico Ardoino fondatore del già "Ospedale Ardoino" che sia residente in Italia o persona dallo stesso delegata, preferibilmente scelta fra i discendenti
- il membro più anziano di una delle famiglie Drago fondatrici del già "Ricovero Costantino Drago" e, nell'ordine, discendente da Nicola o da Alfredo o da Giulio Drago che sia residente in Italia o alla persona dallo stesso delegata, preferibilmente scelta tra i discendenti
- il Parroco "pro tempore" della Chiesa di S. Antonio Abate di Diano Marina o persona dallo stesso delegata

Membri elettivi

Rozelli R



- il membro nominato dal Sindaco del Comune di Diano Marina
- il rappresentante degli anziani Dianesi, nominato dal Sindaco del Comune di Diano Marina e prescelto tra i cittadini Dianesi di età superiore a 60 anni.

La nomina da parte del Sindaco del Comune dei membri sopra indicati si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune stesso.

I membri in carica non possono farsi rappresentare per delega. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Nel caso che uno dei membri di diritto abbia delegato altra persona a far parte del Consiglio di Amministrazione, il delegato rimarrà in carica sino a che il delegante o chi gli dovesse succedere come membro di diritto, non comunichi alla Fondazione di voler accettare per sé la carica di Consigliere o di delegare a diversa persona.

Nella ipotesi in cui non fossero in vita uno o più membri di diritto oppure che comunicassero espressamente alla Fondazione di non accettare la carica senza provvedere in pari tempo a nominare un delegato, il o i membri di diritto sopravvissuti in carica, o in loro assenza i rimanenti consiglieri in carica senza provvedere in pari tempo a nominare un delegato, il o i membri di diritto sopravvissuti in carica, potranno cooptare a membri, persone di loro fiducia che dureranno in carica quattro anni.

La mancata accettazione della carica di un membro di diritto si determinerà anche quando un membro di diritto dopo aver ricevuto invito scritto dalla Fondazione ad assumere la carica di Consigliere non dovesse comunicare risposta alcuna entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'invito oppure in caso di irreperibilità del membro di diritto.

Art. 9

I membri elettivi o cooptati durano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione alcuna.

Nel caso di ritardo nella nomina dei membri elettivi, i membri elettivi in scadenza rimarranno in carica con pieni poteri sino all'insediamento dei nuovi incaricati.

In caso di morte o rinuncia di un membro elettivo o cooptato, verrà nominato un sostituto da parte di chi aveva provveduto alla nomina.

Il sostituto rimarrà in carica per il minor periodo sino alla data della scadenza del membro sostituito.

Le funzioni di componente il Consiglio di Amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese conseguenti all'esercizio della carica.

Art. 10

I membri del Consiglio di Amministrazione che si assentino dalle sedute del Consiglio per tre sedute consecutive senza aver giustificata l'assenza, sono dichiarati decaduti dall'incarico.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, ed a maggioranza, nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva al rinnovo dei membri elettivi. Dura in carica quattro anni, se designato successivamente alla nomina quadriennale dei membri elettivi, per il minor periodo. Può essere riconfermato nell'incarico senza interruzione alcuna.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impossibilità di quest'ultimo. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente e decade dalla carica contemporaneamente al Presidente.

In caso di assenza o di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano in età.

Art. 12

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le adunanze che si tengono rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio – nonché, ove previsto, del Bilancio sociale – e del Bilancio Preventivo, straordinarie tutte le altre.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne presiede le adunanze, mediante avviso di convocazione che deve essere inviato, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, a tutti i membri non meno di tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

È consentito ai membri la partecipazione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione.

Possono anche essere indette su richiesta scritta di almeno due dei componenti, richiesta che deve essere motivata: in questo caso l'adunanza dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza.

Quando gli argomenti da trattarsi lo consigliano sono ammessi ad assistere alle discussioni anche i Direttori, Sanitario ed Amministrativo dell'Ente, i quali avranno voto consultivo sulle deliberazioni da assumersi.

Il Consiglio è assistito dal Segretario del Consiglio il quale dovrà provvedere alla redazione dei verbali. Il Segretario, da designarsi dal Consiglio alla prima sua adunanza, può essere scelto anche fra persone esterne al Consiglio stesso.

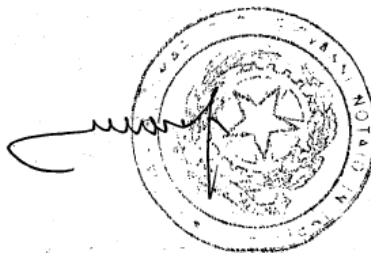
Art. 13

Le deliberazioni debbono essere assunte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti ha prevalenza il voto del Presidente.

L'adunanza non è valida se non sono presenti almeno tre membri.

Art. 14

Boselli Piercarlo



I processi verbali delle deliberazioni sono firmati, oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche da tutti gli intervenuti.

Quando uno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, dell'assenza o del rifiuto (e della relativa motivazione) dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari e sufficienti all'amministrazione della Fondazione ed al suo regolare funzionamento e per promuovere, quando occorrono, modifiche al presente Statuto.

Può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice Presidente.

Può inoltre conferire incarichi o mandati speciali ad uno o più dei consiglieri e/o a persone che non facciano parte del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio e il bilancio di previsione nonché, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il bilancio sociale, e pone in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione degli stessi, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, documenta, nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dalla Fondazione.

Art. 16

La rappresentanza dell'Ente è affidata al Presidente, cui spetta pure di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, di assumere e licenziare i dipendenti e di prendere in casi di urgenza tutti i provvedimenti occorrenti alla necessità, salvo riferire al Consiglio nel più breve termine possibile.

Art. 17

L'Organo di controllo della Fondazione è costituito in forma monocratica.

Il componente dell'Organo di controllo è nominato dai membri di diritto del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rieleggibile. Al componente dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Esso può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al componente dell'Organo di controllo è riconosciuto un compenso, stabilito secondo i parametri professionali vigenti, oltre che il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del componente dell'Organo di controllo i membri di diritto del Consiglio di Amministrazione provvedono alla nomina di un sostituto, che rimane in carica per il periodo residuo fino alla scadenza dell'incarico.

Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'Organo di controllo può altresì essere affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'incarico della revisione legale dei conti.

CAPO IV°

Patrimonio dell'Ente

Art. 18

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni immobiliari, crediti, titoli ed altre attività provenienti dai lasciti dei benefattori del già Ospedale "Ardoino - Basso" e dalla incorporazione del già Ricovero Costantino Drago, nonché da ogni ulteriore incremento derivante da successivi lasciti, donazioni, elargizioni o contribuzioni.

Al Patrimonio si aggiungono i risultati di esercizio, e gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve derivanti dall'attività statutaria della Fondazione, in conformità alla normativa vigente.

Agli eventuali disavanzi di gestione si farà fronte con l'utilizzo del Patrimonio o delle riserve.

L'amministrazione del patrimonio è affidata al Consiglio di Amministrazione che vi provvederà in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

CAPO V°

Norme Finali e Transitorie

Art. 19

Nella ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione dovesse deliberare lo scioglimento dell'Ente per la constatata impossibilità all'ulteriore perseguimento dello scopo istituzionale o per qualsiasi altro motivo, nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità.

Art. 20



Per quanto non più dettagliatamente previsto dal presente Statuto saranno osservate le norme legislative e regolamentari vigenti.

Deselli Piuaro

Sumpt



[illegible]